

Spett.le
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC va@pec.mite.gov.it

OGGETTO: [ID_VIP: 10194] Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico, costituito da 5 aerogeneratori di potenza unitaria di 7,2 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 36 MW, da realizzarsi nel Comune di Santeramo in Colle (BA) in località "Vallone della Silica", incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Matera (MT)

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,

con riferimento all'iniziativa progettuale e all'istanza in epigrafe, si trasmettono le presenti controdeduzioni alla Nota del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia del 25 ottobre 2023, prot. n. 0171949.

PREMESSO CHE

- in data 09 agosto 2023 la scrivente società Q-Energy Renewables 2 S.r.l. (di seguito "**Q-Energy**" o la "**Società**") ha presentato presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito il "**MASE**") istanza ai sensi dell'art. 23 del d. lgs. n. 152/2006 per l'avvio del procedimento di VIA in relazione al progetto di "*un impianto eolico della potenza pari a 36 MW da realizzarsi nel Comune di Santeramo in Colle (BA) in località "Vallone della Silica", incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Matera (MT)*", (di seguito l'"**Impianto**" o il "**Progetto**");
- in data 25 ottobre 2023 il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, con nota avente prot. n. 0171949 (di seguito la "**Nota**") ha presentato le proprie osservazioni con riferimento all'Impianto;
- la Società ritiene opportuno approfondire e chiarire alcuni aspetti ed argomentazioni del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana, - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia (di seguito "**Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica – Regione Puglia**");

I. Con riferimento al contrasto con le segnalazioni contenute nella scheda di Ambito Paesaggistico n. 5.6 del PPTR "Alta Murgia"

La Nota, facendo riferimento alla scheda di Ambito Paesaggistico n. 5.6 del PPTR "Alta Murgia", afferma che il Progetto della Società, qualificabile come "proposta industriale di insediamento di impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile", andrebbe, da un lato, ad alterare il contesto paesaggistico dell'Ambito, compromettendo in particolare le visuali ampie sul paesaggio, dall'altro andrebbe a generare fenomeni di dissesto idrogeologico.

Per quanto riguarda la contestata alterazione della visuale paesaggistica, si rimanda a quanto descritto a pag. 40 della relazione STC-AMB-REL-036_00 “Relazione Paesaggistica e di compatibilità con il PPTR”, all’interno della quale è possibile rinvenire che:

L’analisi sulla visibilità del parco rispetto al paesaggio in cui si inserisce parte dalla definizione di un’area di interesse pari ad una distanza di 10 km da ciascuno degli aerogeneratori in progetto.

Tale distanza, assolutamente conservativa, è coerente con quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali (punto 3 dell’allegato 4 al DM Sviluppo Economico 10 settembre 2010 - Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) che suggeriscono come area di indagine, per la valutazione dell’impatto visivo, un’area pari a 50 volte l’altezza massima del sistema torre più rotore.




Figura 1 – Area di indagine - Buffer di 10 km.

Sebbene sia condivisibile che il parco eolico, costituito da strutture che si sviluppano in altezza, abbia un impatto visivo sul contesto circostante, la scrivente Società ha considerato tutti gli accorgimenti tecnici del caso al fine di ridurre le interferenze con i beni paesaggistici, utilizzando aerogeneratori a pilone unico con tubolari di diametro ridotto e prevedendo l’utilizzo di colori tenui per le pale, tali da integrarsi pienamente nel paesaggio.

Altro elemento opportunamente valutato è la componente morfologica, fattore di fondamentale importanza nella scelta localizzativa dell’impianto. Le fattezze del paesaggio permettono un corretto inserimento paesaggistico del progetto, il quale asseconda l’orografia e l’andamento altimetrico locale, senza alterare significativamente le visuali ampie sul contesto agrario.

Nel complesso, le caratteristiche morfologiche del sito, unite all'assenza di coni visuali predominanti, fanno sì che gli interventi possano ben integrarsi nel contesto paesaggistico. Le ampie aperture visuali, infatti, permettono di mantenere inalterati i tratti consolidati del paesaggio, salvaguardandone l'integrità e le peculiarità, senza che le nuove opere vadano ad alterarne la percezione, che resterebbe chiara e distinguibile, così come evidenziato nell'elaborato STC-AMB-REL-048_01 "Relazione di Rendering e Fotoinserimento".

Per quanto riguarda la modifica permanente dei pascoli rocciosi presenti, l'intervento prevede l'occupazione di superfici territoriali molto limitate. Si tratta, infatti, della realizzazione di piazzole della dimensione di 1.650 m² e di strade nuove di 18.450 m², realizzate prevalentemente in *macadam*, consistente in un tipo di pavimentazione stradale costituita da pietrisco, costipato mediante rollatura e amalgamato col suo stesso detrito, paragonabile alle strade bianche utilizzate dagli agricoltori. L'intervento non solo non compromette la viabilità, ma anzi favorisce l'accesso ai campi da parte degli agricoltori. Si ritiene quindi che l'intervento risulti compatibile anche sotto tale aspetto.

Infine, per quanto attiene la compatibilità da un punto di vista geomorfologico, si rimanda a quanto successivamente richiamato al punto IV, in cui si attesta come le trasformazioni orografiche generate dall'installazione dell'impianto siano minime e con effetti negativi trascurabili.

II. Con riferimento all'interferenza con Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati dal PPTR

Nella Nota vengono messe in evidenza possibili interferenze con Ulteriori Contesti Paesaggistici, individuati dal PTPR ai sensi dell'art. 38 delle NTA (di seguito "UCP").

La scrivente Società ritiene che tale rilievo fatto dall'Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica sia frutto di una approssimativa e incompleta valutazione di tutti gli elaborati progettuali dalla stessa prodotti.

Invero, così come si evince da pag. 18 a pag. 21 dell'elaborato denominato STC-AMB-REL-036_00 "Relazione Paesaggistica e di compatibilità con il PPTR", già si era provveduto a mettere in evidenza le suddette interferenze ed al contempo a dimostrare la compatibilità delle stesse con il Progetto. A tal fine, per ragioni di chiarezza espositiva e per pronto riferimento, si riportano di seguito alcuni stralci della citata relazione.

Dall'analisi delle componenti culturali e insediative si rilevano tre punti di interferenza con l'UCP Testimonianze stratificazione insediativa, afferenti alla rete dei tratturi. In particolare, il cavidotto MT interferisce per un tratto con il Regio Tratturello Santeramo - Laterza (non reintegrato), mentre nel secondo tratto interferisce con il Regio Tratturo Melfi- Castellaneta (reintegrato), per poi correre parallelamente con la rete tratturale fino alla SSE. Una terza interferenza si rileva tra il cavidotto AT e lo stesso Regio Tratturo Melfi- Castellaneta.

Il PPTR all'art. 76 definisce quali Testimonianze della stratificazione insediativa i "siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale: segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche".

In particolare, al comma 2) lettera b) individua tra le testimonianze della stratificazione insediativa le "aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca. Tali tratturi sono classificati in "reintegrati" o "non reintegrati" come indicato nella Carta redatta a cura del Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia del 1959."

*In base a quanto disposto dall'art. 81 - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per testimonianze della stratificazione insediativa, al comma 2 punto a7) si ritiene non ammissibile "la realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); **è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile**".*

Per quanto ciò detto, si specifica che la suddetta rete tratturale, nei tratti interferenti con i cavidotti in progetto, coincide con la SP140, strada che si configura come asfaltata.

La realizzazione del cavidotto risulta pertanto compatibile con quanto previsto dall'art. 81 comma 2 lettera a7), che ammette la realizzazione di tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente.

Inoltre, il cavidotto MT interferisce con l'UCP- Aree di rispetto componenti culturali ed insediative, afferente alla rete dei tratturi e al sito storico-culturale "Stazione di Posta-Masseria con chiesetta", vincolata ai sensi della L.1089; mentre il cavidotto AT interferisce con l'UCP- Aree di rispetto componenti culturali ed insediative, afferente alla rete dei tratturi.

Come disposto dall'art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative, al comma 2 punto a7) affermano che **non è ammissibile:**

*"la realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); **è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile**".*

A tal proposito, si evidenzia come entrambi i cavidotti saranno interrati sotto strada esistente, per cui gli interventi risultano totalmente compatibile con gli indirizzi di salvaguardia delle componenti culturali e insediative.

Si può pertanto concludere che il cavidotto è compatibile con la componente in esame.

Per quanto riguarda l'interferenza dei cavidotti con l'UCP- "Strade a valenza paesaggistica", nel dettaglio con la SP22TA-Via Appia e con l'UCP- "Strade panoramiche", ovvero con la SP140BA:

La realizzazione dei cavidotti non comporta l'esecuzione di interventi che possano alterare o compromettere lo stato dei luoghi, sia perché il progetto prevede la messa in opera entro terra, sia perché l'intervento interessa una viabilità già esistente.

Le opere in progetto saranno realizzate senza modificarne l'assetto morfologico e piano altimetrico, in accordo con quanto previsto con l'art.88 delle NTA del PPTR e con quanto previsto dall'art.91 c.12. Quest'ultimo esenta dalla procedura di compatibilità paesaggistica gli interventi che prevedono "il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra", nel quale rientra la realizzazione del cavidotto interrato.

Alla luce di quanto esposto, la realizzazione del cavidotto risulta essere compatibile con le Componenti dei valori percettivi.

Per tutto ciò esposto si ritiene che il rilievo sia da considerarsi infondato e privo di un'attenta lettura dell'elaborato prodotto.

In termini generali è comunque interesse della Società precisare che è ormai consolidato orientamento della Giurisprudenza Amministrativa quello per cui lo strumento appropriato per assicurare la tutela archeologica non è primariamente quello di esprimere pareri negativi alla realizzazione di interventi, bensì quello di formulare eventuali prescrizioni attinenti alla fase esecutiva che permetterebbero di comporre, in un'ottica di proporzionalità e ragionevolezza, tutti gli interessi in gioco.

III. Ricadenza nei pressi di Beni culturali e paesaggistici individuati dal D.lgs. 42/2004

All'interno della Nota, viene segnalato che "Con riferimento al valore paesaggistico dell'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto si evidenzia che lo stesso ricade nelle vicinanze di Beni Paesaggistici ed Ulteriori contesti Paesaggistici". In merito a tale aspetto, si rimanda alla pag. 10 della relazione STC-AMB-REL-036_00 "Relazione Paesaggistica e di compatibilità con il PPTR" ove è riportato, *inter alia*, quanto segue:

In merito ai beni individuati dal Codice dei beni culturali, le aree interessate dall'impianto risultano essere esterne ai beni culturali e paesaggistici come individuati dal D.lgs. 42/2004. Le interferenze del cavidotto, interrato su strade esistenti, saranno trattate adottando tutti gli accorgimenti tecnici, i materiali e le tecniche costruttive per evitare il dilavamento dei materiali esistenti e delle opere d'arte esistenti negli eventuali eventi di piena, come nel caso di interferenza con il reticolo idrografico episodico.

Si fa notare inoltre come la vicinanza dell'Impianto a Beni Paesaggistici ed Ulteriori Contesti Paesaggistici non comporti necessariamente l'interferenza con la loro percezione, tutela o valorizzazione, ma che eventuali criticità sotto tale aspetto vadano valutate caso per caso in base alle effettive caratteristiche dell'oggetto o del sito. Pertanto, si considera tale rilievo non pertinente, soprattutto alla luce delle notevoli distanze tra Impianto e i richiamati beni.

IV. Con riferimento alle segnalate trasformazioni irreversibili dei caratteri orografici e paesaggistici generati dall'impianto a causa dell'alterazione della morfologia del suolo e alla "Valutazione degli Impatti Cumulativi di Impianti di Produzione di Energia da Fonti Rinnovabile"

Per quanto riguarda le presunte trasformazioni irreversibili dei caratteri orografici e paesaggistici dovuti alla morfologia del suolo menzionate nella Nota, si specifica quanto riportato a pag. 13 dell'elaborato STC-CIV-REL-026 "Relazione Geotecnica", ove è possibile leggere quanto segue:

Coerentemente con l'attuale fase progettuale e con quanto illustrato nella Relazione Geologica (file STC-CIV-REL-023_00), si restituiscono il modello Geotecnico dei terreni di fondazione delle opere previste dal progetto, sufficientemente robusto ed in grado di fornire le indicazioni necessarie per la valutazione della "congruenza tecnica" delle previsioni realizzative.

Le opere più impegnative dal punto di vista ingegneristico sono rappresentate dalle strutture di fondazione degli aerogeneratori, per i quali si prevedono fondazioni su plinti a pianta quadrata o circolare di adeguate dimensioni, poggianti su pali trivellati in c.a. il cui diametro e lunghezza sarà definito sulla base degli specifici calcoli ingegneristici, riportati ai paragrafi successivi.

Opere minori e meno impegnative sono rappresentate dalla realizzazione delle piazzole di montaggio, del cavidotto interno al parco, dalla realizzazione e/o adeguamento delle strade di accesso, dalla realizzazione del cavidotto esterno ed infine, dalla realizzazione della Sottostazione Elettrica SSE 30-150 KV.

Per esse non si prevedono particolari problematiche essendo le opere di fondazione di limitato impegno ingegneristico e tecnico e del tutto compatibili con le caratteristiche geologiche e geotecniche del substrato di fondazione.

Appare utile aggiungere che l'intervento non prevede opere di sbancamento del terreno, vista la particolare morfologia ed orografia dei territori scelti per la realizzazione degli interventi, essendo quest'ultimi puntuali e tali da non compromettere la morfologia del suolo. Inoltre la nuova viabilità, paragonabile a strade bianche, non prevede sbancamenti o rilevati, ma segue l'andamento morfologico naturale del terreno senza apportare rilevanti modifiche. L'intervento non opera quindi alterazioni significative all'orografia del territorio.

Per quanto attiene infine alla “Valutazione degli Impatti Cumulativi di Impianti di Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - D.G.R. N. 2122 DEL 23/10/2012” segnalata nella Nota, si segnala come la presenza di altri progetti in fase di autorizzazione nell’area non debba essere considerata in termini cumulativi rispetto al Progetto della Società.

D’altro canto, un meccanismo in virtù del quale la valutazione degli impatti cumulativi posta a carico dei proponenti debba considerare, oltre agli altri impianti FER già in esercizio o autorizzati nell’ambito territoriale di riferimento, anche quelli per i quali siano (ancora) in corso i rispettivi procedimenti autorizzativi sarebbe del tutto arbitrario e irragionevole, perché pretenderebbe di includere nella valutazione anche gli impatti di cumulo solo potenziale o teorico, senza tenere in conto la configurazione definitiva - in termini di layout e di caratteristiche tecniche - dei progetti che avranno effettivamente ottenuto un titolo abilitativo. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la realizzazione di un progetto venga interdetta per gli effetti di cumulo ambientale con un’altra iniziativa, il cui procedimento si concluda con un diniego del titolo autorizzativo (per altre differenti ragioni) oppure con un titolo che autorizza un progetto modificato e/o ridotto rispetto a quello che era stato considerato ai fini del cumulo. È evidente che un simile meccanismo sarebbe del tutto irragionevole, oltre che in contrasto con la normativa vigente.

Pare altresì opportuno richiamare l’ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “la valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l’autorità decidente, attraverso l’apporto di elementi tecnico - scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull’ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell’habitat” e “non si limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita” (TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, 9 novembre 2021, n. 11507; TAR Campania, Sez. V, 8 ottobre 2018, n. 5819; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254).

Alla luce del principio appena citato, la valutazione del progetto in esame non può fondarsi unicamente sulla possibile co-esistenza dello stesso con altri progetti nella medesima area (peraltro ancora in corso di valutazione e che non hanno ottenuto né un titolo autorizzativo alla relativa costruzione, né tantomeno una valutazione del relativo impatto ambientale favorevole), ma dovrà necessariamente poggiarsi su un’analisi in concreto, che prenda in considerazione sia gli elementi del progetto incidenti sull’ambiente, sia altri fattori altrettanto importanti, quali ad esempio l’idoneità dello stesso ad inserirsi nell’ambiente circostante, oltre che l’utilità socio economica dell’impianto medesimo.

Ad ogni modo, si comunica sin da ora che, qualora altri progetti dovessero essere autorizzati prima di quello della scrivente, la Società si renderà disponibile, nelle sedi autorizzative più opportune, ad accogliere le prescrizioni e le eventuali alternative progettuali che gli enti competenti dovessero ritenere di imporre.

V. Sulla compatibilità con il D.lgs. n. 199 del 8.10.2021

Nella Nota il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica asserisce che l’area destinata ad accogliere l’Impianto non rientra all’interno delle aree idonee individuate dall’art. 20, co. 8, lett. c-quater del D.Lgs. n.199 del 8/10/2021.

In relazione a quanto precede pare sufficiente menzionare che il comma 7 della disposizione citata afferma quanto segue:

Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.

Pertanto, il non rientrare in aree idonee come definite dall’art. 20, comma 8, del D. lgs.199/2021 **NON PUÒ e NON DEVE** in alcun modo essere inteso come indizio e men che meno come motivo di valutazione negativa. Il ricadere in aree idonee, come indicate all’art.20 comma 8 del D. Lgs.199/2021 permette invece la possibilità di prevedere un iter procedurale semplificato richiamato agli artt. 22 e 22 bis dello stesso decreto.

Tale rilievo risulta quindi fuorviante e teso a valutare in modo preconcetto la validità e la compatibilità dell'intervento.

VI. Con riferimento ad ulteriori elementi di presunta incompatibilità con la normativa di tutela del PPTR.

Secondo la Nota del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, l'impianto in progetto non rispetta la compatibilità con la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR nei punti elencati di seguito.

a) con riferimento alle componenti dei Paesaggi rurali, la Nota asserisce una non compatibilità del Progetto rispetto alla esigenza di *"Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali e edilizi"*.

Si segnala che il Progetto comporta, invece, un ridotto consumo di suolo in quanto il terreno non strettamente utilizzato come piazzola o viabilità potrà essere comunque coltivato. Come evidenziato nell'elaborato "037_STC-AMB-REL-037_01-Relazione Pedoagronomica", andrebbe anzi considerato come studi pluriennali condotto dalla Iowa State University abbiano dimostrato effetti benefici della turbolenza atmosferica generata dalla rotazione di grandi aerogeneratori, sia sulle qualità agrarie del suolo che sulle coltivazioni agrarie praticate in prossimità di parchi eolici¹.

b) con riferimento alle Componenti ecosistemiche e ambientali e idro-geomorfologiche, la Nota evidenzia che *"Le torri eoliche sono limitrofe al BP "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche" e a "formazioni arbustive in evoluzione naturale" e potrebbero avere rilevanti effetti ai fini della conservazione della biodiversità dell'area di intervento"*.

Si osserva che il Progetto risulta sufficientemente distante da solchi erosivi, ripe fluviali e orli di scarpata, così come individuati dalla *carta idrogeomorfologica 3.2.1* del PPTR, mentre le torri sono poste ad una distanza maggiore di 150 mt dal sistema idrografico. La compatibilità dell'intervento è riportata nell'elaborato "STC-CIV-REL-024_01-Relazione Idrologica", nella quale viene esclusa la presenza di elementi e soluzioni progettuali che possano modificare l'equilibrio geomorfologico del sito.

Per quanto riguarda il cavidotto, esso sarà interrato e verrà collocato principalmente lungo strada esistente. Nel caso di interferenza con il reticolo idrografico, sarà posato tramite tecnologia TOC, sistema che consiste nella realizzazione di un foro sotterraneo che costituirà la sede di posa di una tubazione plastica o metallica precedentemente saldata in superficie. Il foro, realizzato mediante l'azione di una fresa rotante posta all'estremità di un treno d'aste, senza quindi modificare l'assetto del territorio.

Relativamente all'impatto sulla fauna locale, si sottolinea come l'Impianto in progetto non determina ostacoli o barriere al normale spostamento della fauna terrestre, in quanto le opere risultano puntuali e le strade saranno realizzate in materiale permeabile, senza prevedere sbancamenti o rilevati. Per quanto invece attiene all'avifauna, si rimanda integralmente alla *"Relazione finale sul monitoraggio dell'avifauna ante operam"*, trasmessa spontaneamente dalla Società in data 21-12-2023, la quale rileva una scarsa consistenza di flussi migratori e di specie volatili nell'area, prevedendo quindi uno scarso impatto del Progetto su tale componente ambientale.

c) con riferimento alle Componenti culturali-insediative, la Nota asserisce che *"l'intervento pregiudica la percezione, tutela e valorizzazione del patrimonio rurale storico diffuso presente nell'area"*.

Si controdeduce che il Progetto sarà realizzato in aree ad oggi coltivate a seminativo, mentre la realizzazione delle torri eoliche tiene debitamente conto della presenza di masserie, *jazzi* o muretti a secco, motivo per cui tutte le opere saranno realizzate a distanza sufficiente da essi.

¹ Cfr. <https://www.news.iastate.edu/news/2016/12/09/windturbulence>. Ultima consultazione: febbraio 2024

La Nota asserisce altresì che *“L’installazione degli aerogeneratori contribuirebbe ad alterare la percezione della figura territoriale e frammentare visivamente la naturale forma del suolo, producendo un impatto significativo sulle già numerose criticità rilevate nella scheda d’ambito”*.

In relazione a tale aspetto si rimanda a pag. 42 della relazione STC-AMB-REL-036_00 “Relazione Paesaggistica e di compatibilità con il PPTR” ove è possibile rinvenire quanto segue.

Come evidenziato dai fotoinserimenti, è possibile valutare come non critica la presenza degli aerogeneratori rispetto il contesto territoriale, considerando anche l’effetto cumulato dalla presenza degli altri impianti, grazie alle ampie vedute, tenendo conto anche della distanza reciproca degli aerogeneratori. La particolare conformazione orografica del territorio permette di mantenere una chiara lettura degli elementi caratteristici, tanto che il paesaggio è capace di assorbire in modo coerente gli elementi progettuali che sovente possono essere integrati con tutti i segni, gli elementi e le trame che disegnano il paesaggio. Rispetto allo skyline, l’introduzione degli aerogeneratori integrandosi con gli impianti già realizzati non ne alterano la percezione. Alla luce di quanto fin qui esposto, si può affermare che l’impianto eolico nel suo complesso non incide negativamente con il paesaggio e con la lettura degli elementi fondanti il contesto paesaggistico, che rimangono ben definiti. L’impianto, pertanto, si integra coerentemente con la struttura paesaggistica, tenuto conto la presenza dei parchi esistenti, con i quali si integra pienamente, in un ambito nel quale la particolare orografia, e le ampie vedute, unito alla sufficiente interdistanza delle torri, permettono di evitare effetti di addensamento degli aerogeneratori e il così detto effetto selva, che potrebbe al contrario compromettere il territorio.

d) con riferimento alle Componenti percettive la Nota afferma che *“si ritiene che l’intervento pregiudichi gli orizzonti persistenti e le visuali panoramiche, se si considera la notevole altezza, gli aerogeneratori diventano elementi di interferenza”*.

Si controdeduce che il Progetto, così come concepito, non altera negativamente le visuali panoramiche, come rilevabile dai fotoinserimenti contenuti nell’elaborato “STC-AMB-REL-048_01_Rendering e Fotoinserimenti” e non interessa alcun cono visuale così come identificato dal PPTR. Per quanto riguarda l’impatto visivo dato dalla notevole altezza delle torri, la scrivente Società ha considerato tutti gli accorgimenti tecnici al fine di ridurre il pregiudicare degli orizzonti, utilizzando aerogeneratori a pilone unico con tubolari di diametro ridotto, oltre l’utilizzo di colori tenui per la colorazione della pala, così da esprimere una eleganza ed essenzialità delle linee che faciliti la piena integrazione nel paesaggio.

e) con riferimento alle “Linee Guida 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – parte prima” la Nota afferma come sia da preferire *“la localizzazione di impianti eolici di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, nelle aree agricole di mitigazione (ristretto) delle zone industriali, in prossimità dei bacini estrattivi”*

Si sottolinea come layout progettato tiene conto di quanto contenuto nelle “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – parte prima”, al punto “B1.2.5 Raccomandazioni per la progettazione e la valutazione paesaggistica in merito all’ubicazione”. Sebbene le aree segnalate dalle suddette Linee Guida siano certamente da considerare in via prioritaria per la localizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, tale indirizzo non può considerarsi quale motivo ostativo alla compatibilità ambientale e paesaggistica dell’Impianto. Le scelte localizzative devono necessariamente prendere in considerazione, tra l’altro, la presenza di ricettori sensibili in prossimità dell’impianto, l’orografia dei luoghi, le possibili stime di producibilità sulla base dei dati anemometrici disponibili ed ulteriori ragioni di economicità, quale in particolare la valutazione dei costi di esproprio in seguito a dichiarazione di pubblica utilità. Tali ragioni hanno spinto la Società a localizzare l’Impianto in un contesto di aperta campagna, lontano quindi da centri o nuclei abitati, così come da strade ad alto traffico veicolare o da beni ed aree tutelate, considerando parallelamente la sostenibilità economica del Progetto, in termini di costi di costruzione e

producibilità attesa, come peraltro espresso nello "Studio di Impatto Ambientale – Quadro di riferimento programmatico", al paragrafo 6.2.

Per tutto fin quanto esposto l'intervento è da considerarsi compatibile.

VII. Con riferimento alla contestata assenza di misure compensative ai sensi della LEGGE REGIONALE n. 28/2022 "Norme in Materia di Incentivazione alla Transizione Energetica – Misure di Compensazione Territoriale"

La Nota sottolinea che:

"Il progetto non indica alcuna misura compensativa, necessaria alla valutazione del riequilibrio ambientale e territoriale che l'intervento, considerato di elevato impatto territoriale, determina. Pertanto, non è possibile effettuare un bilanciamento tra l'interesse alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e dello sviluppo del territorio e l'interesse all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili".

In merito a quanto esposto, la scrivente società si rende disponibile all'eventuale individuazione di misure compensative da concordare nelle opportune sedi e, comunque, nell'ambito della Conferenza di Servizi finalizzata all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del Progetto.

*

Per tutte le ragioni che precedono si ritiene che le osservazioni e perplessità del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica siano destituite di alcun fondamento giuridico-fattuale e possano essere superate dal MASE.

Q-Energy Renewables 2 S.r.l.

Il tecnico Progettista

Dott. Ludovico Lombardi

Dott. Ing Angelo Micolucci

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)